



**Modifiche al Regolamento per la disciplina degli incarichi di ricerca ai sensi dell'art. 22-ter della L. 240/2010, emanato con DR n. 1621/2025 del 14/10/2025**

**Articolo 1 (Modifica all'art. 6 Attivazione delle procedure per il conferimento di incarichi di ricerca)**

L'art. 6 comma 2 è modificato come di seguito riportato:

"[...]

2. Qualora il conferimento avvenga per procedura selettiva, la delibera deve anche contenere:

a) il numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere comunque superiore a 5;

[...] "

Al comma 2 è inoltre aggiunta la lettera c):

"c) i criteri di valutazione, definiti sulla base di quanto previsto dall'art. 10."

**Articolo 2 (Modifica all'art. 7 Conferimento mediante procedura selettiva)**

L'art. 7 comma 8 è modificato come di seguito riportato:

"[...]

8. Le selezioni potranno esser espletate, oltre che dall'Ateneo con le modalità previste dal presente Regolamento, anche dai Ministeri, da organismi dell'Unione Europea, o da altri soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo di progetti di ricerca. Qualora le regole del programma di finanziamento prevedano che l'attività venga svolta dal soggetto selezionato in autonomia, si potrà derogare alla presenza del tutor. In tale caso la responsabilità in merito alle risorse necessarie per lo svolgimento del progetto oggetto di finanziamento competitivo (quali ad esempio, spazi, attrezzature, ecc.) è riconosciuta in capo al Direttore del Dipartimento presso cui il titolare di incarico di ricerca svolgerà le proprie attività scientifiche; il titolare di incarico di ricerca potrà svolgere le funzioni di tutor di altri incarichi di ricerca o altre forme contrattuali o borse di studio o ricerca attivati nell'ambito del progetto di cui è responsabile scientifico."

**Articolo 3 (Modifica all'art. 10 Modalità di valutazione comparativa)**

L'art. 10, ai commi 4 e 5, è modificato come di seguito riportato:

"[...]

4. Sono oggetto di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni:

a) la coerenza del titolo di studio per l'accesso alla selezione con il progetto oggetto del bando: fino ad un massimo di 25 punti in caso di previsione di colloquio; fino ad un massimo di 35 punti in assenza di colloquio;

b) la coerenza di ulteriori titoli di studio con il progetto oggetto del bando: fino a un massimo di 10 punti in caso di colloquio; fino ad un massimo di 20 punti in assenza di colloquio;



c) le pubblicazioni presentate in termini di originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza e congruenza con il progetto oggetto del bando. La Commissione prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee ed articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali: fino a un massimo di 10 punti in caso di colloquio; fino ad un massimo di 20 punti in assenza di colloquio;

d) altri titoli collegati ad attività precedentemente svolte (es: borse di studio, partecipazione in qualità di relatore a convegni e congressi, conseguimento di premi e riconoscimenti per attività di ricerca, tirocini e stage formativi, ecc.) debitamente attestati: fino a un massimo di 15 punti in caso di colloquio; fino ad un massimo di 25 punti in assenza di colloquio.

5. La Commissione, durante la prima adunanza, stabilisce i punteggi attribuibili ai criteri individuati da bando, nel rispetto dei punteggi massimi sopra previsti.

[...]"

#### **Articolo 4 (Modifica all'art. 11 Conferimento diretto mediante avvisi di manifestazione di interesse)**

L'art. 11 comma 3 è modificato come di seguito riportato:

"[...]

3. La valutazione delle manifestazioni di interesse è svolta dal responsabile scientifico del progetto di ricerca e può essere integrata da un eventuale colloquio, utile ad accertare l'attitudine e l'idoneità allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico, nonché l'adeguata conoscenza della lingua inglese. Il responsabile scientifico può avvalersi del parere di esperti di elevata qualificazione, italiani o stranieri, ai fini della suddetta valutazione. Preliminarmente alla valutazione il responsabile scientifico e gli eventuali esperti coinvolti rilasciano apposita dichiarazione relativa all'insussistenza di incompatibilità con i candidati ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile. Nel caso di accertata incompatibilità del responsabile scientifico il Responsabile della Struttura individua, ai fini della valutazione, altro professore o ricercatore, inquadrato nel settore scientifico disciplinare o in subordine nel gruppo scientifico disciplinare oggetto dell'incarico di ricerca o coinvolto nel gruppo di ricerca del progetto che finanzia la posizione.

[...]"

#### **Articolo 5 (Modifica all'art. 21 Svolgimento di ulteriori incarichi)**

All'art. 21 è aggiunto il comma 2:

"[...]

2. I titolari di incarichi di ricerca possono partecipare a procedure selettive per il conferimento di incarichi di insegnamento, di tutorato o di formazione linguistica a titolo oneroso, ai sensi dell'art. 23 della L. 240/2010, nel limite massimo, cumulativamente inteso, di 120 ore per anno accademico, di cui non più di 80 ore per attività di insegnamento, e previo ottenimento da parte del titolare dell'incarico di ricerca della relativa autorizzazione rilasciata dal Direttore del Dipartimento sentito il tutor, laddove previsto.

[...]"